



COMUNE DI GRANDATE

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 06-03-2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sei** del mese di **marzo** con inizio alle ore **21:00**, nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Risultano:

PEVERELLI ALBERTO	Presente
LURASCHI MONICA	Presente
CATTANEO DAVIDE	Presente
BRENNA ANDREA	Presente
FERRARIO FABIO	Presente
GHEZZI MARZIO GLAUCO	Presente
MAONE PAOLO ANTONIO	Presente
TONATI FABIO	Presente
ALTIERI FABIO	Presente
LUCCA GIORGIO	Presente
LUCCA DARIO	Presente

PRESENTI.: 11

ASSENTI...: 0

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. WERTHER POZZI MAGGI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO, PEVERELLI ALBERTO** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'assessore al Bilancio, Fabio Ferrario, il quale espone il contenuto della proposta, confermando che le tariffe ed aliquote inerenti TARI e IMU sono rimaste invariate;

Uditi gli interventi di cui al presente atto e di cui si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo trascritto e depositato agli atti;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ed in particolare l'articolo 1 - commi 738 e seguenti;

Considerato che, a decorrere dall'anno 2020, ha disposto l'abrogazione dell'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e contestualmente disciplinando la nuova imposta municipale propria (IMU);

Visti in particolare i commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che hanno stabilito, fra le altre modifiche, la quota di aliquota ordinaria pari all'8,6 per mille elevabile fino al 10,6 per mille - mantenendo la quota spettante allo Stato per gli immobili di cat. D e attribuendo l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale delle cat. A/1, A/8 e A/9;

Considerato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, c. 775, della Legge di 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" che prevede la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti Locali al 30.04.2023;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: "*(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*";

Rilevato peraltro che il Decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2022;

Ritenuto, in relazione alle necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto e di assicurare l'equilibrio del bilancio 2023, di dover applicare in questo Comune l'imposta in oggetto, nelle misure sotto riportate ed in ottemperanza dei risultati derivanti dalle modifiche in campo tributario riportate dalla Legge di bilancio 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno portato all'abrogazione della IUC, confermando IMU e TARI:

Tipologia di immobile	aliquota	note
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	esente	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019
Abitazione principale delle categorie A/1, A/8, A/9	5 per mille	con detrazione di 200 euro
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – cd "Fabbricati merce"	esenti	esenti dal 2022
Categorie residuali di immobili	9,4 per mille	
Immobili cat. D	9,4 per mille	di cui quota 7,6 per mille di competenza statale

Dato atto:

- che con deliberazione n° 66 adottata dalla Giunta comunale in seduta 18.11.2022, esecutiva, si è provveduto all'adeguamento valori delle aree fabbricabili ai fini IMU;
- che a seguito di ricognizione si confermano le aliquote tributarie vigenti, compresa l'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,20%:

aliquota unica	Soglia esenzione
0,20%	€. 15.000,00

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998;

Vista la L. 160/2019;

Vista la L. 178/2020;

Vista la L. 197/2022;

Visto il Regolamento di disciplina dell'applicazione dell'IMU vigente approvato con deliberazione consiliare n. 22/2020;

Visto il Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF vigente approvato con deliberazione consiliare n. 9/2013, così come modificato con deliberazione consiliare 26/2018;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il parere del Revisore del Conto;

Udite le dichiarazioni di voto:

- del consigliere Lucca Giorgio, il quale anticipa il voto favorevole del proprio gruppo consiliare ed approva il fatto che le aliquote siano rimaste invariate;
- del consigliere Lucca Dario, il quale anticipa la propria astensione, non ritenendosi nelle condizioni di poter esprimere un voto favorevole, dal momento che non ha ancora ottenuto risposte alle domande che intende porre all'Amministrazione nella successiva deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;

Con voti 10 a favore e 0 contrari, essendo 11 i consiglieri presenti di cui 10 votanti e 1 astenuto (Dario Lucca);

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2023 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria come segue:

Tipologia di immobile	aliquota	note
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	esente	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019
Abitazione principale delle categorie A/1, A/8, A/9	5 per mille	con detrazione di 200 euro
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – cd "Fabbricati merce"	esente	esenti dal 2022
Categorie residuali di immobili	9,4 per mille	
Immobili cat. D	9,4 per mille	di cui quota 7,6 per mille di competenza statale

3. Di precisare che con deliberazione n° 66 adottata dalla Giunta comunale in seduta 18.11.2022, esecutiva, si è provveduto all'adeguamento valori delle aree fabbricabili ai fini IMU;

4. Di confermare, a seguito di ricognizione, le aliquote tributarie vigenti, compresa L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, e la precedente fascia di esenzione, come segue:

aliquota unica	Soglia esenzione
0,20%	€. 15.000,00

5. Di pubblicare la presente deliberazione, sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Portale del Federalismo fiscale - entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 - comma 767 - della L. 160/2019;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti 8 a favore e 1 contrario (Dario Lucca), essendo 11 i consiglieri presenti di cui 9 votanti e 2 astenuti (Giorgio Lucca e Fabio Altieri);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, consolidando il recepimento del contenuto negli atti di bilancio.

COMUNE DI GRANDATE

Provincia di Como

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 06-03-2023

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto: *APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI.*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA

Grandate, lì 27-02-2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile del Servizio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA

Grandate, lì 27-02-2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PEVERELLI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. WERTHER POZZI MAGGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito Internet di questo Comune dal giorno **30-03-2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 30-03-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 30-03-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **06-03-2023**

[] perché immediatamente eseguibile;

[] decorsi i 10 giorni dalla data d'inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000);

Lì, 30-03-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA
